



Deliberazione n. 1198

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del DIRETTORE GENERALE

L'anno **DUEMILAVENTI (2020)** il giorno **UNO** del mese di **OTTOBRE** alle ore **14:00** presso la sede legale il Direttore Generale dr. Raffaello Stradoni ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO: FASCICOLO 58/20 (2.01.03) - CONVENZIONE CON CO.ME.TE. SANITA' S.R.L. PER UTILIZZO STUDI PROFESSIONALI PER ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA ALLARGATA IN CENTRI PRIVATI - ATTIVAZIONE 01/10/2020 - 31/12/2022



IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- secondo quanto disposto dall'art. 2 della Legge 189/2012, l'Azienda ha effettuato la ricognizione straordinaria degli spazi a disposizione per l'esercizio dell'attività libero professionale dei Dirigenti Medici e Sanitari a rapporto di lavoro esclusivo, autorizzati in regime di intramoenia;
- l'Azienda ha riscontrato che gli spazi interni alle proprie strutture sono insufficienti a garantire l'organizzazione ottimale della libera professione;
- l'Azienda, previa richiesta, ha ottenuto da Regione Lombardia l'autorizzazione ad adottare il programma sperimentale che prevede lo svolgimento di attività libero professionale presso ambulatori di strutture private, convenzionate con l'Azienda;

RICHIAMATI:

- l'art. 72, 11° comma della Legge 23/12/98 n. 448;
- l'art. 15 quinquies del D.Lgs. 19/6/99 n. 229;
- il D.P.C.M. 27/03/2000 recante "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale";
- il CCNL 2016-2018 della Dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale (artt. 114/118);
- il Decreto Legislativo 28 luglio 2000, n.254;
- la D.G.R. n. VII/3374 del 09/02/2001 "Approvazione di Legge 8/11/2012 n.189 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute";

RICHIAMATA la deliberazione n. 1131 del 30/12/2014 – Approvazione regolamento agenti contabili -

VISTO E RICHIAMATO il Regolamento Aziendale per l'esercizio della Libera Professione Intramuraria, approvato con atto deliberativo n. 808 del 25/09/2014 e successivo atto integrativo n. 1391 del 22/12/2017;

RILEVATO che:

- Co.Me.Te. Sanità s.r.l. - sito a Casalmaggiore (CR) in DON Paolo Antonini, 12 – intende mettere a disposizione i propri spazi ambulatoriali ai fini



dell'espletamento dell'attività libero-professionale intramuraria da parte di Dirigenti Medici e Sanitari dipendenti dell'Azienda;

- si è reso disponibile all'adozione del sistema di prenotazione e riscossione in uso presso l'Azienda, sia come infrastruttura informatica, sia come modalità di gestione, sia per la tracciabilità dei pagamenti attraverso l'utilizzo del pos per l'accettazione di moneta elettronica con incasso diretto alla Tesoreria dell'Azienda;
- ha presentato la dichiarazione di insussistenza di condizioni di incompatibilità al fine di ottenere la deroga prevista all'art. 2 della legge 189/2012, in quanto pur essendo operanti nel Centro più professionisti non dipendenti o non convenzionati con il SSN e/o dipendenti in regime di non esclusività, è garantita la tracciabilità dei pagamenti di ogni singola prestazione effettuata da ogni professionista presente;

VALUTATA positivamente la disponibilità di Co.Me.Te. Sanità s.r.l. a concedere l'utilizzo dei propri spazi ambulatoriali per l'esercizio della libera professione intramuraria allargata;

RICHIAMATE le disposizioni del Regolamento aziendale e della deliberazione n. 808 del 25/09/2014 relativamente alle tariffe, ai costi aziendali applicabili e alle quote da trattenere a titolo di accantonamento per alimentare i fondi aziendali che, con particolare riferimento all'attività esercitata negli studi convenzionati, prevedono quanto segue:

- si applicano sulla tariffa: i costi indiretti aziendali nella misura del 2% e i costi richiesti dal Poliambulatorio per l'uso dei locali;
- si applicano sull'onorario del Dirigente Medico: il 5% riservato all'Azienda, il 5% per il fondo perequante della Dirigenza, il 6% per i fondi aziendali del personale del Comparto e il 5% per il fondo Balduzzi

VISTO lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento;

VISTA l'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa dal Direttore della Struttura Gestione Amministrativa Servizi Socio Sanitari e dal Responsabile del Procedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;



DELIBERA

1. di approvare la convenzione, il cui testo allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto, a disciplina dei rapporti tra Co.Me.Te. Sanità s.r.l. e l'Azienda per la concessione in uso dei propri spazi ambulatoriali - ubicati a Casalmaggiore (CR) in Via Don Paolo Antonini, 12 - ai Dirigenti dipendenti dell'Azienda dalla stessa autorizzati all'esercizio della libera professione intramuraria;
2. di attribuire alla convenzione la seguente validità:
 - decorrenza 01/10/2020
 - scadenza 31/12/2022 fatta salva la facoltà dell'Azienda di recedere in qualsiasi momento per sopravvenute normative incompatibili con l'esercizio della libera professione al di fuori delle proprie strutture ospedaliere;
3. di dare atto che in attuazione delle disposizioni del Regolamento aziendale e della deliberazione n. 808 del 25/09/2014, per le prestazioni in libera professione erogate presso il Poliambulatorio, si applicano:
 - sulla tariffa : i costi indiretti aziendali nella misura del 2% e i costi richiesti dal Poliambulatorio per l'uso dei locali;
 - sull'onorario del Dirigente Medico: il 5% riservato all'Azienda, il 5% per il fondo perequante della Dirigenza, il 6% per i fondi aziendali del personale del Comparto e il 5% per il fondo Balduzzi;
4. di introitare le somme relative all'attività in oggetto correlata alla libera professione intramoenia sui conti del bilancio di esercizio di seguito riportati:
 - conto n. 65153002 "Proventi per attività libero-professionale in strutture esterne";
 - conto n. 65201566 "Rimborsi spese degli ambulatori utilizzati per attività L.P." (rimborso per la fornitura del programma informatico collegato in rete con l'Azienda);
5. di gestire sul conto economico n. 80354020 "Compartecipazione per attività libero professionale – ambulatoriale esterna (studi convenzionati ruolo sanitario)" del Bilancio le spese derivanti dalla liquidazione dei compensi spettanti ai Dirigenti Medici esercenti tale attività;



6. di gestire sul conto economico n. 80402561 "Rimborso spese per utilizzo ambulatori A.L.P." del Bilancio le spese relative all'utilizzo della struttura privata convenzionata;
7. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, così come modificato dalla L.R.n.23/2015, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Raffaello Stradoni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Giuseppe Ferrari

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Riccardo Bertolotti

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

Dr. Renzo Boscaini



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

Allegato alla deliberazione n. 1128 del 11/01/2020
Proposta n. 52

Oggetto: CONVENZIONE CON CO.ME.TE. SANITA' S.R.L. PER UTILIZZO STUDI PROFESSIONALI PER ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA ALLARGATA IN CENTRI PRIVATI - ATTIVAZIONE 01/10/2020 - 31/12/2022 -

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento per quanto di competenza.

Il Direttore della Struttura
Gestione Amministrativa Servizi Socio Sanitari
Dr.ssa Anna Bonini

Il Responsabile del Procedimento

Dr.ssa Anna Bonini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente compensati dai ricavi prodotti dal medesimo:

conto economico n° 65153002 del Bilancio 2020 | 2021 | 2022

conto economico n° 65201566 del Bilancio 2020 | 2021 | 2022

conto economico n° 80354020 del Bilancio 2020 | 2021 | 2022

conto economico n° 80402561 del Bilancio 2020 | 2021 | 2022

Il Direttore della Struttura Complessa
Risorse Economico Finanziarie



Carlo Poma



Sistema Socio Sanitario
Regione
Lombardia
ASST Mantova

Si dichiara che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio on line dal 07/10/2026
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;
- è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giuseppe Ferrari

CONVENZIONE
PER UTILIZZO STUDI PROFESSIONALI PER ESERCIZIO DELLA LIBERA
PROFESSIONE INTRAMOENIA ALLARGATA
IN CENTRI PRIVATI

Tra

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova con sede in Mantova in Strada Lago Païolo, 10 - C.F. 02481840201 - in persona del Direttore Generale Dr. Raffaello Stradoni -

e

Comete Sanità s.r.l. - avente sede in Casalmaggiore (CR) - Via Don Paolo Antonini, 12 - P.I./C.F. 01628700195 - non accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale - in persona del Rappresentante Legale Dr.ssa Antonella Cozzini -

PREMESSO che

- a) ASST Mantova, ha effettuato la ricognizione, degli spazi interni a disposizione per l'esercizio dell'attività libero professionale dei Dirigenti Medici e Sanitari a rapporto di lavoro esclusivo, autorizzati in regime di intramoenia, secondo quanto disposto dall'art. 2 della Legge 189/2012.
- b) ASST Mantova ha dichiarato che gli spazi interni alle proprie strutture sono insufficienti a garantire l'organizzazione ottimale della libera professione ed ha richiesto a Regione Lombardia l'autorizzazione ad adottare il programma sperimentale che prevede lo svolgimento di attività libero professionale presso ambulatori di strutture private, convenzionati con l'Azienda.
- c) Regione Lombardia ha indicato alle Aziende che si trovino nella condizione di cui sopra, la possibilità di concedere, su richiesta degli interessati, la temporanea continuazione dello svolgimento di attività libero professionale intramuraria allargata, purché si utilizzino modalità tecnico-organizzative compatibili con quelle definite dalla Legge 189/2012.
- d) **Comete Sanità s.r.l. - Via Don Paolo Antonini, 12 - Casalmaggiore (CR)** - offre i propri spazi ambulatoriali ai fini dell'espletamento dell'attività libero-professionale intramuraria da parte di Dirigenti Medici e Sanitari dipendenti dell'Azienda.
- e) **Comete Sanità s.r.l.** allega dichiarazione circa l'insussistenza di condizioni di incompatibilità al convenzionamento; tale autocertificazione è acquisita dall'Azienda come elemento indispensabile per concedere la deroga prevista dall'art. 2 della legge 189/2012, qualora nel Centro operino

professionisti non dipendenti o non convenzionati con il SSN ovvero dipendenti in regime di non esclusività, essendo garantita la tracciabilità dei pagamenti di ogni singola prestazione effettuata da ogni professionista presente.

RICHIAMATI:

- L'art. 72, 11° comma della Legge 23/12/98 n. 448 che recita testualmente: "... Il Direttore Generale, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale, è tenuto ad assumere le specifiche iniziative per reperire fuori dall'Azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonché ad autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati ...".
- L'art. 15 quinquies del D.Lgs. 19/6/99 n. 229 che prevede la possibilità per il personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale di svolgere l'attività professionale anche in strutture sanitarie non accreditate previa convenzione dell'azienda con le stesse.
- Il D.P.C.M. 27/03/2000 recante "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale".
- il CCNL 2016-2018 della Dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale (artt. 114/118);
- Il Decreto Legislativo 28 luglio 2000, n.254 - Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari.
- La D.G.R. n. VII/3374 del 09/02/2001 "Approvazione di linee guida per l'attività libero professionale (A.L.PI.).
- I provvedimenti legislativi di proroga dei termini per il mantenimento dell'ALPI allargata (art. 1-quinquies del DL 87/2005 convertito in Legge n.149/2005; art.22 bis Legge 248/2006;art. 1 Legge 120/2007;art.1 – bis Legge 189/2008; art. 10 – comma 2 Legge 14/2012).
- L'art. 2 della Legge 8/11/2012 n.189 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute".
- L'atto deliberativo n. 1131 del 30/12/2014 – Approvazione regolamento agenti contabili.
- La D.G.R. n. X/6963 del 31/07/2017.
- La D.G.R. XI/3115 del 07/05/2020 ad oggetto: "Indirizzi per l'organizzazione delle attività sanitarie in relazione all'andamento dell'epidemia da Covid 19".

RICHIAMATO il Regolamento Aziendale per l'esercizio della Libera Professione Intramuraria, approvato con atto deliberativo n° 808 del 25/09/2014 e successivamente integrato con atto deliberativo n° 1391 del 22/12/2017.

Le Parti s'impegnano a recepire qualsiasi ulteriore direttiva che, anche a modifica della presente convenzione, dovesse sopraggiungere per effetto di normativa a rilievo nazionale e/o regionale.

si stipula e si conviene quanto segue

Art. 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione:

1. disciplina le condizioni generali di esercizio dell'attività libero professionale intramoenia allargata, di seguito denominata "ALPI", dei dirigenti medici e sanitari, con rapporto di lavoro esclusivo, di seguito denominati "Dirigenti", dipendenti di ASST Mantova, di seguito denominata "Azienda", presso gli spazi ambulatoriali di **Comete Sanità s.r.l.** di seguito denominata "Poliambulatorio".
2. Definisce inoltre i rapporti giuridici ed economici connessi all'erogazione di prestazioni ambulatoriali in libera professione tra il Poliambulatorio, il Dirigente e l'Azienda.

Art. 2 – Condizioni generali di esercizio

1. La convenzione è sottoscritta tra le Parti ed è attivata sulla scorta di richiesta per l'esercizio dell'esercizio dell'ALPI allargata, in regime ambulatoriale, avanzata dal singolo Dirigente.
2. La valutazione positiva della richiesta del Dirigente da parte dell'Azienda e il rispetto dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge 189/2012 da parte del Poliambulatorio, sono presupposti necessari per la sottoscrizione e il conseguente perfezionamento della presente convenzione.

Art. 3 – Modalità organizzative

1. Con il presente atto il Poliambulatorio concede in uso i propri spazi ambulatoriali, ubicati nelle sedi di seguito descritte, ai Dirigenti dipendenti dell'Azienda dalla stessa autorizzati all'esercizio dell' ALPI allargata:
 - **Via Don Paolo Antonini, 12 – Casalmaggiore (CR)**
 - **Via Platina, 44 – Piadena Drizzona (CR)**
2. L'Azienda, tramite apposita modulistica, comunicherà di volta in volta al Poliambulatorio il nominativo del Dirigente Medico autorizzato all'esercizio della

libera professione precisando la disciplina specialistica, le prestazioni erogabili, le tariffe e l'articolazione dei giorni e delle fasce orarie di accesso.

3. In forza del rapporto convenzionale in vigore il Poliambulatorio si impegna verso l'Azienda ad aderire alle richieste di accesso da parte dei Dirigenti, motivando eventuale diniego esclusivamente per ragioni connesse alla saturazione della disponibilità dei locali.
4. Il Poliambulatorio ha la facoltà di stabilire in quali locali i Dirigenti eserciteranno la propria attività, fermo restando l'impegno a fornire ogni volta locali adeguati all'erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali; il Poliambulatorio ha facoltà di determinare i tempi di utilizzo degli studi professionali, affinché la struttura possa essere utilizzata al meglio da entrambe le Parti.
5. Il Legale Rappresentante del Poliambulatorio garantisce che gli studi professionali e le attrezzature utilizzate, siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla vigente normativa.
6. Il Poliambulatorio assicura l'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione, secondo i protocolli Emergenza Covid 19, sia nei confronti dei Dirigenti Medici che esercitano attività negli spazi messi a disposizione, sia nei confronti dell'utenza.
In particolare si raccomanda l'attuazione di misure che favoriscano il distanziamento tra un paziente e l'altro e di procedure di sanificazione di ambienti e attrezzature.
7. L'attività resa dai Dirigenti all'interno delle strutture del Poliambulatorio deve essere tenuta distinta dall'attività erogata in proprio dal Poliambulatorio stesso. Il Poliambulatorio pertanto si impegna a rispettare ed a far rispettare dai propri collaboratori tutte le procedure e modalità intese a distinguere, in modo inequivocabile, l'attività resa dai dirigenti rispetto alla propria attività corrente.
8. Nei locali messi a disposizione dal Poliambulatorio per l'esercizio dell'attività libero professionale dei Dirigenti dell'Azienda dovrà essere esposta l'informativa privacy-pazienti in uso presso l'Azienda di cui all'Allegato B).
9. Il Poliambulatorio si impegna a garantire il supporto amministrativo nelle ore e nei giorni in cui i Dirigenti dipendenti dell'Azienda svolgeranno l'attività libero professionale.

Art. 4 – Prenotazione – riscossione - versamento e fatturazione

1. L'Azienda si impegna ad effettuare l'apertura e la chiusura delle agende di libera professione dei Dirigenti Medici dandone comunicazione al Poliambulatorio ed al Dirigente Medico interessato.
2. Le agende dei Dirigenti Medici si intendono strutturate con i seguenti elementi:
 - o giorni di apertura
 - o ora di inizio seduta (accesso del primo paziente in lista)

- ora di fine seduta (uscita dell'ultimo paziente)
- tempo di distanziamento tra un paziente e l'altro
- 3. L'Azienda ed il Poliambulatorio si impegnano ad effettuare la prenotazione delle prestazioni riferite all'attività libero professionale dei Dirigenti, secondo le modalità in uso in Azienda, **tenuto conto degli obblighi e del debito informativo verso ATS Val Padana e Regione Lombardia sui tempi di attesa delle prestazioni rese in ALPI introdotto dalle regole di sistema regionali;**
La prenotazione deve avvenire mediante programma informatico collegato in rete con l'Azienda, che assicuri, in ogni momento, la possibilità di verificare l'inserimento in agenda degli utenti prenotati, delle prestazioni erogate, dei corrispettivi riscossi.
- 4. Il pagamento della prestazione verrà eseguito direttamente al Poliambulatorio che rilascerà fattura per conto dell'Azienda seguendo le modalità concordate a garanzia della tracciabilità del pagamento.
In analogia alle recenti direttive nazionali si invita a promuovere forme di pagamento in modalità elettronica.
E' fatto assoluto divieto ai Dirigenti di riscuotere le tariffe direttamente dall'utente.
Il Poliambulatorio si impegna a trasmettere mensilmente all'Azienda copia delle fatture emesse.
- 5. L'Azienda, tramite l'Istituto di Credito Tesoriere dell'Ente, fornisce il dispositivo per il pagamento con moneta elettronica (POS).

Art. 5 – Prestazioni e tariffe

1. I Dirigenti sono autorizzati ad erogare, in regime libero professionale esclusivamente le prestazioni elencate nel prospetto previsto al precedente art. 3 comma 2.
2. La tariffa per ciascuna prestazione, indicata nel prospetto previsto al precedente art. 3 comma 2, è fissata d'intesa fra Azienda e Dirigente e non può essere inferiore alle tariffe stabilite dal Nomenclatore Tariffario Regionale – Regione Lombardia per le prestazioni erogate in regime istituzionale.
3. Le variazioni di tariffa possono essere presentate dai Dirigenti entro il 31 ottobre con decorrenza dal 01 gennaio ed entro il 30 aprile con decorrenza dal 01 luglio.

4. Il Poliambulatorio stabilisce le quote da trattenere sulla tariffa, a titolo di rimborso, per la copertura degli oneri derivanti dalla presente convenzione (spazi attrezzati, materiale di consumo, apparecchiature, servizio di segreteria), differenziandole a seconda della tipologia di prestazione e dandone comunicazione all'Azienda mediante compilazione di apposito modulo sottoscritto dal Professionista e dal Poliambulatorio.

Art. 6 – Impegni fra le Parti

1. Il Poliambulatorio accetta il collegamento in rete del programma informatico utilizzato dall'Azienda per le operazioni di prenotazione, di incasso e di fatturazione relative all'attività libero professionale dei Dirigenti; si impegna altresì ad adottare le medesime modalità di gestione sia per la prenotazione, sia per la tracciabilità dei pagamenti.
2. Il Poliambulatorio provvederà ad emettere fattura all'utente per le tariffe rimosse derivanti da prestazioni effettuate dai Dirigenti sulla base dell'apposito programma informatico fornito dall'Azienda.
3. Gli importi derivanti dalle prestazioni eseguite in libera professione, se non versati direttamente dall'utente con moneta elettronica attraverso il Pos dell'Azienda, dovranno essere versati dal Poliambulatorio all'Azienda, con sistema di tracciabilità (mediante bonifico o tramite pos) non oltre il giorno successivo dalla data di erogazione della prestazione.
Il Poliambulatorio si impegna ad effettuare i versamenti con regolarità; non sono ammesse compensazioni fra partite attive e partite passive.
4. Sarà cura del Poliambulatorio trasmettere copia delle fatture e delle note di accredito all'Azienda.

Art. 7 – Disciplina rapporti economici

1. A titolo di rimborso per la fornitura e per la formazione degli operatori abilitati all'utilizzo del programma informatico collegato in rete con l'Azienda, il Poliambulatorio corrisponderà all'Azienda, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, la somma di € 1.300,00 + IVA intesa quale costo di start-up.
2. Il Poliambulatorio provvederà ad emettere mensilmente regolare fattura in formato elettronico relativa alla quota di propria spettanza allegando la specifica nota anticipata dall'ufficio libera professione dell'Azienda, che conferisce alla stessa, valore di verifica e di liquidazione.

3. Qualora i corrispettivi delle prestazioni erogate non fossero versati nei tempi indicati all'Art. 6 comma 3, l'Azienda non liquiderà i compensi al Dirigente sino al completo assolvimento degli obblighi assunti dal Poliambulatorio.

Art. 8 – Agente contabile

In osservanza al Regolamento Aziendale Agenti Contabili – approvato dall'Azienda con atto deliberativo n° 1131 del 30/12/2014 – con particolare riferimento agli artt. 2 – Agenti Contabili Interni ed Esterni | 9 – Agenti contabili a denaro esterni ed in aderenza a quanto stabilito dal R.D. 827 del 23/05/1924, **il Poliambulatorio è nominato Agente Contabile Esterno** in quanto per effetto della presente convenzione maneggia denaro e valori di competenza dell'Azienda.

Art. 9 - Copertura Assicurativa

1. La copertura assicurativa per l'attività svolta dal Dirigente presso il Poliambulatorio per responsabilità civile nei confronti di terzi è garantita dall'Azienda mediante ricorso a compagnia assicuratrice o mediante autoassicurazione.

Art. 10 – Sicurezza nei luoghi di lavoro

1. I Dirigenti, ai fini delle disposizioni di legge in materia di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008) hanno, nei confronti del Poliambulatorio, gli stessi doveri e gli stessi diritti del personale da quest'ultima dipendente. A tale proposito è fatto ulteriore e precipuo riferimento alle norme sulla prevenzione da rischi per la salute derivanti da radiazioni ionizzanti.

Art. 11 – Trattamento dei dati

Tutti i dati personali comunicati delle parti sono lecitamente trattati dalle stesse sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della presente Convenzione. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del

Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'Azienda all'indirizzo www.asst-mantova.it.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, in qualità del titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di responsabile esterno a Comete Sanità srl, come previsto dall'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE. L'atto di nomina, quale parte integrante sostanziale del presente contratto è riportata nell'allegato A).

Art. 12 - Codice etico Azienda

L'Azienda ha adottato un proprio Codice Etico, la cui versione aggiornata è disponibile e scaricabile dal sito aziendale. Nel codice etico sono definiti i valori e i principi ai quali deve uniformarsi il comportamento dei soggetti che nell'Azienda operano ed interagiscono.

Il Poliambulatorio dichiara di aver preso visione e di aderire ai principi enunciati nel Codice Etico dell'Azienda. La violazione del Codice Etico comporterà la risoluzione di diritto della presente convenzione nonché il diritto dell'Azienda di chiedere ed ottenere il risarcimento danni per lesione alla sua onorabilità.

Art. 13 – Durata della convenzione - Recesso

1. La presente convenzione decorre dal 01/10/2020 e avrà durata sino al 31/12/2022, fatta salva la facoltà dell'Azienda di recedere in qualsiasi momento per sopravvenute normative incompatibili con l'esercizio della libera professione al di fuori delle proprie strutture e per i motivi di cui al successivo comma 4.
2. Il rinnovo dovrà essere chiesto preventivamente e per iscritto, con preavviso di almeno 30 giorni e, qualora la richiesta venisse accolta dovrà essere formalizzata con apposito atto sottoscritto dalle Parti.
I Dirigenti interessati dovranno interrompere l'erogazione delle prestazioni in mancanza degli appositi atti.
3. Le Parti stipulanti, per sopravvenuti giustificati motivi, si riservano la facoltà di disdire la presente convenzione prima della scadenza con un preavviso di almeno 30 gg. da comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno anche ai Dirigenti interessati.
4. Sono motivi di recesso immediato da parte dell'Azienda:
 - l'inadempienza del Poliambulatorio su termini e modalità di versamento degli introiti da tariffe per attività libero professionale dei Dirigenti autorizzati (art. 6 comma 3);

- l'inadempienza rispetto all'art. 2 della Legge 189/2012 in relazione alla mancata adozione del sistema di tracciabilità dei pagamenti in caso di utilizzo degli ambulatori da parte di professionisti non dipendenti o convenzionati dall'Azienda o dipendenti in extra moenia.
- 5. Rimane fermo il diritto dei Dirigenti interessati, di rinunciare all'esercizio dell'attività libero professionale in oggetto, da comunicarsi alle Parti interessate con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 13 – Spese

1. Il presente atto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986. Le spese di bollo sono a carico del Poliambulatorio; quelle di registrazione in caso d'uso a carico del richiedente.

Art. 14 – Divieto di cessione della convenzione

1. E' vietata la cessione a terzi della presente convenzione a pena di decadenza della stessa.

Art. 15 – Riserve di legge

1. Le Parti si impegnano ad adeguare la presente convenzione alle future disposizioni normative in materia di libera professione intramoenia allargata, pena la decadenza della convenzione stessa.
2. La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive.
3. Nell'eventualità di disposizioni normative che rendessero necessarie integrazioni e/o modifiche, queste comportano la predisposizione di una nuova convenzione previo accordo delle Parti.

Art. 16 – Foro competente

1. Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto è il Foro di Mantova.

Art. 17 (Disposizioni finali)

1. Le premesse contenute nella presente convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il presente documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova
Il Direttore Generale
Dr. Raffaello Stradoni

Comete Sanità s.r.l.
Il Legale Rappresentante
Dr.ssa Antonella Cozzini

ALLEGATO A)

Oggetto: Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, in qualità Titolare del trattamento dei dati personali attribuisce il ruolo di Responsabile esterno a:

[---- NESSUN VALORE ----]

per le seguenti attività:

[---- NESSUN VALORE ----]

Tale incarico viene attribuito ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE (d'ora in avanti denominato semplicemente "Regolamento"). Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28.

La presente nomina sarà oggetto di revisione/integrazione sulla base della specifica attività di auditing programmata dal Data Protection Officer (laddove nominato) individuato dal Titolare del trattamento, attività in base alla quale verranno approfonditi e sviluppati gli ambiti inerenti le specifiche misure di sicurezza adottate dal Responsabile.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 – 28.4)

Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub-responsabili". A fronte di tale autorizzazione, si richiede al Responsabile di comunicare alla scrivente l'elenco di tutti gli eventuali soggetti individuati in qualità di sub-responsabili. La scrivente provvederà a verificare eventuali profili di criticità emergenti dalle comunicazioni ricevute e si riserva la facoltà di limitare e/o revocare l'autorizzazione ivi concessa. Nel caso in cui nel tempo intervengano modifiche, aggiunte o sostituzioni dei sub-responsabili inizialmente comunicati, tali nuove nomine dovranno essere inoltrate alla scrivente al fine di effettuare le opportune valutazioni (anche in termini oppositivi) relativamente alla protezione dei dati personali.

Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri sub-responsabili; tale atto di nomina/individuazione dovrà riproporre a carico del sub-responsabile i medesimi obblighi posti a carico del responsabile e specificati nel presente documento, in particolare l'atto dovrà individuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che il trattamento soddisfi i requisiti di sicurezza richiesti dal Regolamento.

Si evidenzia come il Responsabile conservi nei confronti della scrivente, Titolare del trattamento, ogni responsabilità derivante dall'eventuale inadempimento posto in essere dal sub-responsabile.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a. comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea); in tali casistiche il Titolare si riserva la facoltà di esprimere apposita autorizzazione alla trasmissione a meno che tale trasmissione non sia espressamente richiesta dell'Unione o dal diritto nazionale;
- b. autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;
- c. garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e assistere il Titolare del trattamento nella valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Paiolo 10 – 46100 Mantova | www.asst-mantova.it

Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201



responsabile del trattamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;

- d. garantire la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- e. garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- f. garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- g. garantire che tutti i soggetti che agiscono sotto l'autorità del responsabile e che abbiano accesso ai dati non trattino tali dati se non sono stati istruiti in tal senso dal Responsabile stesso;
- h. garantire il necessario apporto al titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
- i. garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento. La comunicazione da parte del responsabile al titolare dovrà avvenire senza ingiustificato ritardo all'indirizzo PEC istituzionale e dovrà contenere almeno i seguenti punti:
 - o natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - o il nome e i dati di contatto del Data Protection Officer o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
 - o descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - o descrivere le misure adottate da parte del responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Il responsabile sarà tenuto a mantenere presso i propri uffici la documentazione necessaria a descrivere le violazioni dei dati subite.

- j. cancellare e/o restituire al titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;
- k. rendersi disponibile a sottoporsi ad attività di auditing da parte del titolare del trattamento, o di un delegato di quest'ultimo, qualora questo ne ravvisasse la necessità;
- l. comunicare al titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;
- m. attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

In caso di richieste di risarcimento pervenute al Titolare, per violazioni compiute dal Responsabile, il Titolare si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Responsabile stesso.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Pajolo 10 - 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201



Per quanto riguarda le sanzioni imputabili da parte dell'Autorità Garante, fanno fede gli art. 82, 83 e 84 del Regolamento.

In caso di accertata violazione delle disposizioni del Regolamento o del presente contratto, il Titolare si riserva il diritto di mettere in atto le misure ritenute corrette nei confronti del Responsabile. Se la violazione si configurasse di particolare gravità, è fatto salvo il diritto del Titolare di rescindere il presente contratto.

Durata e risoluzione

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dall'ultima data di sottoscrizione e scadenza congrua a quella indicata nel rispettivo contratto di fornitura di servizi. Il presente atto rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali del contratto di fornitura dei servizi di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti la tutela dei dati personali.

Luogo e data _____

Firma del Titolare del Trattamento

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Firma per accettazione del Responsabile

.....

INFORMATIVA PRIVACY

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Informativa Interessati

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova sita in Strada Lago Paiolo, n. 10, Mantova – Telefono 0376/2011 – Indirizzo e-mail: protocollogenerale@asst-mantova.it – Indirizzo Pec: protocollogenerale@pec.asst-mantova.it, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto (*anche via fax o via e-mail*) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2016).

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale adegua la propria organizzazione al fine di ottenere che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1. Data Protection Officer - DPO/ Responsabile della Protezione dei dati - RPD (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016)

Il Data Protection Officer/ Responsabile della Protezione dei dati (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova è l'Avv. Corrado Pavarini, Direttore della Struttura Complessa Avvocatura, sito in Strada Lago Paiolo, n. 10, Mantova – Telefono 0376/464817-464547-464785 – Indirizzo e-mail: dpo@asst-mantova.it – Indirizzo Pec: avvocatura@pec.asst-mantova.it.

2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016)

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- Erogazione delle prestazioni richieste espressamente dall'Interessato (Art. 6.1, lett. a) Reg. 679/2016);
- Rispondere ad un obbligo di legge (Art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);
- Salvaguardare gli interessi vitali dell'interessato e/o della collettività (Art. 6.1, lett. d) Reg. 679/2016);
- Esercitare un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (Art. 6.1, lett. e) Reg. 679/2016);

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:

- Inserimento nelle anagrafiche e nei *database* informatici aziendali;
- Gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- Gestione di incassi e pagamenti;
- Gestione della prestazione richiesta dall'interessato;
- Rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova;
- Ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato.

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)

I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):



- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (in particolar modo Regione Lombardia ed altri enti del sistema sanitario regionale e nazionale, secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione Lombardia – Regolamento regionale 24 dicembre 2012 – n.3);
- ai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria o comunque funzionale alla gestione prestazione richiesta nei modi e per le finalità sopra illustrate;
- agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- ad istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare nel modo corretto la prestazione richiesta dallo stesso. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile soddisfare le richieste dell'Interessato.

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 11466 del 17/12/2015) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

5. Diritti dell'interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016)

Si comunica che, in qualsiasi momento, l'Interessato può esercitare:

- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri dati personali;
- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;
- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;
- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016;
- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all'art. 20 del reg. 679/2016, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg. 679/2016)

Si rende noto all'Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo.

La presente informativa potrà essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori elementi ed indicazioni, per soddisfare al meglio qualunque sua esigenza conoscitiva in materia "Privacy" e per assecondarne l'evoluzione.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Il Direttore Generale